



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

PAOLO CIOCIA

Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le
nuove dimensioni del legame solidaristico nella
legislazione "promozionale" ambientale



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>


13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

| | |
|---|-----|
| AUTORI | 12 |
| RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i> | 16 |
| GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i> | 18 |
| ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i> | 30 |
| VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i> | 42 |
| PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i> | 48 |
| MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i> | 58 |
| CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i> | 66 |
| BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i> | 76 |
| MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i> | 86 |
| GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i> | 98 |
| IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i> | 106 |

| | |
|---|-----|
| MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i> | 118 |
| MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i> | 136 |
| ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i> | 148 |
| IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i> | 166 |
| CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i> | 178 |
| PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i> | 186 |
| PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i> | 196 |
| FEDERICA MONTELEONE <i>"Diversi" eppure "uguali". Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i> | 210 |
| RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i> | 228 |
| GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i> | 246 |
| SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i> | 254 |
| FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i> | 278 |
| FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i> | 290 |
| ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"</i> | 300 |
| ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i> | 312 |

| | |
|--|-----|
| MARIA BENEDETTA SAPONARO <i>Identità e sviluppo morale</i> | 320 |
| MAURIZIO SOZIO <i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i> | 334 |
| MARIA LAURA SPADA <i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i> | 344 |
| PIERLUCA TURNONE <i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i> | 358 |
| ANTONIO ZINGARELLI <i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i> | 372 |
| ADRIANA SCHIEDI <i>Postfazione</i> | 382 |

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Paolo Ciocia

DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLA PERSONA VERSO L'ALTRO: LE
NUOVE DIMENSIONI DEL LEGAME SOLIDARISTICO NELLA
LEGISLAZIONE "PROMOZIONALE" AMBIENTALE*

| ABSTRACT | |
|---|--|
| <p>Nell'agire solidale l'uomo riconosce se stesso come parte di un mondo, rapporta l'esteriorità in cui si confronta e misura l'esistenza ed i limiti della sua libertà.</p> <p>La dimensione solidale è fondamento largamente riconosciuto delle società giuridicamente organizzate. Costituisce principio cardine dell'ordinamento costituzionale italiano.</p> <p>La solidarietà impone una finalizzazione ai rapporti giuridici in ogni ambito del diritto. Nella legislazione premiale in materia ambientale, essa assume nuove dimensioni più aperte ed universali.</p> | <p>In acting in solidarity, man recognizes himself as part of a world, relates the exteriority in which he confronts himself and measures the existence and the limits of his freedom.</p> <p>The solidarity dimension is a widely recognized foundation of all the legally organized companies. It constitutes the fundamental principle of the Italian constitutional order.</p> <p>Solidarity requires a finalization of legal relationships in all the law's areas. In the environmental reward legislation, it assumes new, more open and universal dimensions.</p> |
| Persona - solidarietà - ambiente | Person - solidarity - environment |

SOMMARIO: 1. L'agire solidale nel disegno costituzionale. – 2. Solidarietà come fondamento e finalità: Il carattere funzionale del dovere di solidarietà. – 3. Solidarietà, norma e condizionamento sociale positivo in campo ambientale. – 4. Conclusioni. La capacità espansiva del dovere di solidarietà.

1. «L'atto primo della persona è quello di suscitare, assieme ad altri, una società di persone in cui le strutture, i costumi, i sentimenti ed infine le istituzioni siano contraddistinti dalla loro natura di persone»¹.

Essere insieme, "*esse cum*": la solidarietà consente all'uomo di riconoscere se stesso come parte di un mondo attraverso l'eguale riconoscimento dell'altro ed il suo debito relazionale verso l'altro nella responsabilità e nell'impegno di reciprocità

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ Il personalismo pone la persona al centro dell'esperienza politico – istituzionale, E. Mounier, *Il personalismo*, XII ed. a cura di G. Campanini, M. Pesenti, Ave, Roma, 11, 2004. Nella medesima ottica, H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana* 1958, trad. it. F. Finzi, Bompiani, Milano 2017.

solidale; attraverso la finalizzazione all'altro, ed agli altri, del suo agire la persona rapporta l'esteriorità in cui si confronta e misura l'esistenza ed i limiti della sua libertà.

Nel disegno sociale democratico costituzionale, la libertà della persona è fondata sul riconoscimento dell'altrui dignità e sulla responsabilità verso l'altro, allo stesso modo nel quale la democrazia si fonda sulla reciproca responsabilità dei consociati.

Singolarità della persona e relazionalità sono gli elementi del legame solidaristico che connota la centralità della persona umana nel disegno costituzionale² e la sua stessa primazia rispetto allo Stato, il quale ne "riconosce e garantisce" i diritti inviolabili e, nel contempo, in assioma indissolubile, «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale»; di guisa che la solidarietà, come autorevolmente osservato, non può ritenersi dipendente dalla volontà di coloro che la soddisfano, ma «va concepita come un diritto dei destinatari di essa»³.

L'idea solidale trasferita nell'esperienza giuridica, non attiene ad un vago sentimento di compassione verso l'altro, né costituisce un fenomeno sociale di reciproco rispetto e tolleranza o un dovere morale nei confronti dei consociati, ma si fonda su un forte radicamento della persona umana nella dimensione comunitaria attraverso il riconoscimento della responsabilità verso l'altro e verso il bene comune quale condizione ineludibile per l'affermazione dei propri diritti di libertà.

La dimensione giuridica della solidarietà, uno dei fondamenti della società giuridicamente organizzata⁴, è assunta nel nostro ordinamento costituzionale a fondamento dello Stato democratico. Essa, nel quadro costituzionale democratico, è precetto normativo su cui si fonda non solo il vincolo associativo di appartenenza ad una comunità organizzata, ma anche si consolida un principio generale dell'ordinamento⁵. In tal senso, un principio ordinamentale capace di incidere positivamente in una pluralità di rapporti giuridici, pubblici e privati, e di orientare sia

² Impostazione e prospettiva erano chiari ad Aldo Moro in sede di approvazione di quello che sarebbe divenuto l'art.2 della Costituzione: «(...) noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri. Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di convivenza, non facciamo soltanto dell'organizzazione dello Stato, non definiamo soltanto alcuni diritti che intendiamo sanzionare per la nostra sicurezza nell'avvenire; determiniamo appunto una formula di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzione del nuovo Stato». A. Moro, *Intervento all'Assemblea Costituente 13 marzo 1947*, in atti dell'Assemblea Costituente, in <https://www.camera.it/dati/Constituente/Lavori/Assemblea/sed060/sed060.pdf>.

³ All'affermazione della centralità della persona nel disegno costituzionale ha contribuito il personalismo di matrice cattolica, compendiato nel cd Codice di Camaldoli (luglio 1943); in un documento programmatico di politica economica in 99 punti, emergeva l'idea della centralità della persona umana nella futura organizzazione dello Stato e la proposta di un sistema fondato sull'idea di corresponsabilità e di solidarietà nazionale.

⁴ E. Rossi, *Il principio di solidarietà*, in J. Luther, E. Malfatti, E. Rossi (a cura di), *I principi fondamentali della Costituzione Italiana*, vol. I, Plus, Pisa 2002.

⁵ B. De Maria, *Etica Repubblicana e Costituzione dei doveri*, in Studi di attualità giuridiche, 18, Editoriale Scientifica, Napoli 2013. G. Lombardi, *I doveri costituzionali: alcune osservazioni*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali*, Giappichelli, Torino 2007, p. 68 ss.

le fonti di produzione giuridica quale principio generale di riferimento per il legislatore, sia l'interpretazione delle norme positive, quale fondamentale canone ermeneutico.

Il riconoscimento della solidarietà quale elemento fondante della società organizzata attraversa trasversalmente culture ed ordinamenti giuridici differenti. In modo esplicito, la connessione dei diritti con la dimensione solidaristica è presente nella quasi totalità degli ordinamenti europei⁶ e in ambito comunitario può considerarsi un principio fondamentale della cultura giuridica europea⁷, ove da un lato, diritti e libertà sono concepiti in «prospettiva solidaristica», dall'altro lato la solidarietà sociale viene coniugata con il rispetto dei diritti e libertà individuali⁸.

2. La solidarietà può essere qualificata fondamento giuridico, causa determinate dei rapporti giuridici, ma anche finalizzazione della loro attuazione. La solidarietà, intesa come fondamento, giustifica l'attribuzione patrimoniale determinata dai contratti, dai provvedimenti amministrativi e da altri atti o fatti rilevanti per il diritto. Può ritrovarsi in specifiche disposizioni, in una particolare fattispecie, ma, appunto quale principio, non deve esprimersi necessariamente attraverso una disposizione ben determinata per essere applicata nell'attività interpretativa.

Gli stessi diritti inviolabili⁹, assunti a base dei moderni ordinamenti democratici, acquistano carattere “funzionale” diretto all'adempimento dei doveri di solidarietà, nel senso che il loro esercizio sia consentito nella misura e nelle modalità in cui possa essere utile (anche) agli altri ed alla comunità nel suo complesso, essendo condizionati dall'adempimento del dovere di solidarietà; ciò comporta che i diritti della persona in tutti i rapporti di rilevanza costituzionale, da quelli in campo etico-sociale (associazioni, famiglia, salute, istruzione), a quelli economici e tributari (lavoro, proprietà, impresa, fiscalità), fino a quelli politici (associazione in partiti, diritto di voto) debbano esercitarsi non solo in modo da non danneggiare i diritti altrui, primo fra tutti la dignità della persona, ma debbano esercitarsi nell'obiettivo di utilità (anche) per gli altri e la società nel suo complesso¹⁰.

⁶ Sul punto, le riflessioni di A. Loiodice, *Centralità della persona umana nella Carta di Nizza*, in A. Loiodice, P. Giocoli Nacci (a cura di), *La Costituzione tra interpretazioni e istituzioni*, Cacucci, Bari 2004.

⁷ La solidarietà sociale si afferma storicamente in termini giuridici nelle costituzioni della seconda metà del XX secolo ove la persona ed i suoi diritti vengono collocati al centro del sistema, come nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* e la costituzione degli Stati Uniti; in termini più strutturati, nelle costituzioni europee del secondo dopoguerra. Oggi sono numerosi i richiami espliciti, oltre a quello nella costituzione italiana, in altre carte costituzionali europee oltre che nella Carta Europea dei diritti fondamentali integrata nel Trattato Europeo.

⁸ Nella medesima logica di collegamento funzionale tra solidarietà e diritti, nel preambolo della Carta Europea dei diritti fondamentali, si legge «... l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà».

⁹ L. Mezzetti, *Valori, principi, regole*, in L. Mezzetti (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2011, p. 1 ss.

¹⁰ Si pensi ai diritti patrimoniali, come l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), “libera” prima che se ne indichi il limite: «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

La nozione di solidarietà, “dovere inderogabile”, permea oggi, in ragione della maggiore sensibilità giuridica diffusa, anche i rapporti di diritto privato, ove si caratterizza per il costante richiamo alla protezione degli interessi e delle posizioni dei soggetti più deboli nel rapporto giuridico.¹¹

Ne sono esempi, le forme di accentuata tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro, del contraente debole nella disciplina contrattuale, della piccola e media impresa nell’ambito industriale e commerciale, dell’utente dei servizi bancari o assicurativi, della donna, del minore, del migrante, per la rilevanza delle condizioni personali e concrete, e comunque in tutti i casi in cui, nel rapporto giuridico, si evidenzia una sproporzione economica e/o una mancanza di equilibrio giuridico nei confronti dei soggetti ritenuti “forti”¹².

La solidarietà costituisce, dunque, fondamento, limite inderogabile e finalizzazione del riconoscimento dei diritti a tutela dell’altro/altri, nell’interesse del bene comune; più volte la Corte Costituzionale ha fatto applicazione del principio di solidarietà, qualificandolo “base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal costituente”¹³.

Su questa base, il portato della solidarietà diviene parametro di lettura costituzionalmente orientata, anche laddove non esplicitamente richiamato, poiché capace di coinvolgere tutti i rapporti in finalizzati all’utilità sociale; autorevolissima dottrina ebbe ad affermare che la solidarietà all’interno di una comunità non possa realizzarsi senza che si realizzi nel singolo rapporto giuridico, poiché essa incide sulla tutela dell’interesse operata dall’ordinamento e ne fonda le eventuali limitazioni¹⁴. L’applicazione del principio solidaristico opera, pertanto, su un piano più ampio delle sue singole manifestazioni giuridiche, in quanto «eccedenza di contenuto deontologico» rispetto alle specifiche disposizioni e si manifesta, sia nella legislazione, sia nell’interpretazione costituzionalmente orientata dei rapporti giuridici, consentendo

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e poi la finalizzazione: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»; o la proprietà (art.43 Cost.) riconosciuta nella sua duplice dimensione, «La proprietà è pubblica o privata», per indicarne subito dopo i limiti di acquisto e godimento «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti», finalizzati «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

¹¹ In merito, A. Spadaro, *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione*, Rubettino, Soveria Mannelli 2005.

¹² Sull’affermazione dei valori costituzionali quali criteri interpretativi della giustizia costituzionale, si vedano tra gli altri, F.P. Casavola, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Foro it.* 1995, 153 ss.

¹³ La giurisprudenza costituzionale sul dovere di solidarietà è assai corposa. Ai nostri fini è illuminante Corte cost. 17.02.92 n.75, (2 del cons. in dir.), che la definisce «(...) principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente».

¹⁴ F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli 1997.

di limitare la stessa autonomia contrattuale ove si ravvisi una violazione del dovere di solidarietà¹⁵.

La solidarietà impone dunque una finalizzazione ai rapporti giuridici che ne derivano e al sistema giuridico nel suo complesso.

3. Se dunque la solidarietà costituisce, ad un tempo, fondamento e finalizzazione dell'ordinamento giuridico, poiché ne traccia le linee di svolgimento, si comprende come essa possa giocare un ruolo ancor più rilevante in un contesto democratico evoluto, ove l'efficacia di una norma non si collega necessariamente alla sua natura precettiva ed alla consistenza del contenuto sanzionatorio, ma alla sua persuasività; ossia la capacità di incidere realmente nel condizionare comportamenti e scelte, individuali e collettivi, attraverso quella che autorevole dottrina linguistica chiama una forma di conoscenza "suasiva", diretta a sollecitare il processo virtuoso indotto dalle norme giuridiche, per fini di condivisione e partecipazione, più che di conoscenza solo finalizzata dell'applicazione di precetti e sanzioni¹⁶.

L'assunzione di comportamenti responsabili verso l'altro e di responsabilità verso il bene comune sono i parametri dell'agire solidale che induce condivisione e positiva ricaduta sul contesto sociale di comportamenti virtuosi, perché ciascuno dei consociati riconosce nella responsabilità verso l'altro il fondamento del proprio diritto¹⁷.

Si vorrà ora verificare come tale prospettiva di finalizzazione verso l'altro ed il bene comune, tipica della visione solidaristica costituzionale, abbia costituito l'implicito fondamento della moderna legislazione ad impronta premiale caratterizzante l'ambito ambientale in coerenza con una concezione «funzionale» del diritto, intesa non soltanto ad impedire ma a favorire, stimolare talune condotte, stabilendo un controllo attivo dei rapporti sociali.

Particolarmente in materia ambientale, dalla disciplina del conferimento dei rifiuti, agli scarichi, all'igiene e sicurezza, alla qualità dei processi produttivi e delle produzioni, che costituiscono i pilastri delle condizioni dello sviluppo sostenibile, il coinvolgimento dei cittadini in azioni e pratiche virtuose, positivamente orientate dalla condivisione progettuale, dal senso civico, da pratiche di premialità di comportamenti

¹⁵ Ad esempio, nella tutela dei soggetti "deboli" per sproporzione economica, ma anche nelle ipotesi in cui l'ordinamento interviene per rimediare allo squilibrio giuridico nella disciplina dei contratti del consumatore, a seguito della valutazione della differenza sostanziale tra le parti concrete del rapporto.

¹⁶ Cfr. T. De Mauro, *Voce Costituzione* in M. Arcangeli *Itabolario. L'Italia unita in 150 parole*, Carocci, Roma 2011, che qualifica la natura della formulazione normativa, di tipo suasivo o iussivo, poiché persuade e prescrive.

¹⁷ La finalizzazione si coglie, ad esempio, anche nell'abuso del diritto, ossia nel comportamento del contraente che esercita verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.

virtuosi, oltre che dall'evidenza delle realizzazioni, ha largamente il sopravvento rispetto a scelte operate all'interno del puro schema "precetto/sanzione"¹⁸.

In una società interconnessa, in cui la condotta del singolo è fortemente condizionata dai comportamenti collettivi, un contegno attivo e positivo indotto da un nucleo di disposizioni chiare e condivise, è capace di alimentare, anche per naturale impulso emulativo, un circolo virtuoso che nessuna sanzione sarebbe in grado di generare. Questo "condizionamento sociale" al rispetto normativo, se ha un impatto positivo ove riferito a comportamenti con prevalente ricaduta nella sfera intersoggettiva dell'agire (si pensi all'adempimento del debitore nei confronti del suo creditore), ha certamente un effetto sostanziale ben più rilevante se riferito a contesti ove non è tanto il rispetto del singolo a consentire la finalità intrinseca della norma, quanto il flusso di una serie di comportamenti complessivamente virtuosi; si pensi in materia ambientale, alla raccolta differenziata dei rifiuti, all'uso corretto dell'acqua, al rispetto delle norme di sicurezza, al risparmio energetico, alla simbiosi industriale e così via.

Il compito assunto progressivamente dai moderni ordinamenti si connota pertanto di contenuto socio pedagogico, nello stimolare l'effettiva adesione dei cittadini al dettato normativo, fino ad indurre uno spontaneo rispetto, proprio facendo leva sulla esistenza di una relazione solidale che impone il rispetto dei doveri verso gli altri come preconditione per l'esercizio dei propri diritti, nell'interesse del bene comune, con sempre maggiore utilizzazione di strumenti facilitativi, incentivanti, promozionali o premiali, più che puramente sanzionatori¹⁹. Infatti, il sistema sanzionatorio in un contesto di violazioni diffuse, seppure conduce all'irrogazione della sanzione, non sempre consente la realizzazione della finalità proposta dalla norma, a meno di concretarsi in modalità riparatorie²⁰; ma esso, d'altro canto, comporta costi per l'accertamento, la riscossione e l'eventuale esecuzione non comparabili con i vantaggi che se ne avrebbero se quelle risorse fossero impiegate nel favorire l'effettivo rispetto della norma, a partire dalla condivisione delle ragioni che ne sostengono l'esistenza.

Una simile prospettazione trova terreno fertile in settori quale quello della sostenibilità ambientale, ove l'indissolubilità tra i comportamenti dei consociati è condizione per l'esercizio dei diritti e delle libertà dei singoli; nel diritto alla salubrità dell'ambiente la prospettiva del singolo non può concepirsi al di fuori di un contesto di comportamenti virtuosi diffusi e generalizzati, così come, correlativamente, nella

¹⁸ Interessanti considerazioni filosofico giuridiche, in F. Zini, *La funzione promozionale del diritto nella crisi del normativismo kelseniano*, in *Società e diritti*, <https://riviste.unimi.it/index.php/SED>, 2017, n.3, p. 29 ss. ed ivi amplissima bibliografia sul punto.

¹⁹ «La parola "premiale", dal diritto in questi anni, ha fatto irruzione nel nostro comune discorrere (...) per indicare una legislazione capace di intervenire non soltanto penalmente, ma preventivamente e con incentivi positivi», notò T. De Mauro, *L'aggettivo premiale*, articolo su "*L'Espresso*" del 13.4.1986.

²⁰ F. Fracchia, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in *Tratt. dir. amb.* Dell'Anno e Picozza, I, *Principi generali*, Cedam, Padova 2012, p. 559 ss., propone l'applicazione all'ambiente di un «antropocentrismo dei doveri», imperniato sullo sviluppo sostenibile e la solidarietà ambientale.

dimensione collettiva al di fuori di un esercizio equilibrato e solidale dei contegni individuali²¹.

Nella ricostruzione di un paradigma della solidarietà capace di sorreggere l'impianto di tutta la moderna legislazione ambientale, la dottrina²², desumendo in via d'interpretazione evolutiva il principio dello sviluppo economico sostenibile, dal combinato disposto degli artt. 2, 4, 9, 32 e 41 Cost.²³, afferma che ove norme fissate a protezione dell'ambiente ponessero limiti alla libertà contrattuale, non difetterebbero di sostegno costituzionale; infatti, un «limite cogente può porsi in nome delle ragioni dei terzi», ossia «delle ragioni collettive, espresse nell'integrità ambientale», poiché trova «applicazione l'idea della solidarietà che i contraenti debbono ai terzi ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, da mettersi in relazione con il dettato dell'art. 9»²⁴.

Particolarmente in questi ambiti, dunque, la forza della norma si colora di altre valenze: ad essa non è (solo) affidata la funzione di esprimere un comando, ma di sollecitare comportamenti virtuosi e partecipazione attiva, buone pratiche collettive, valorizzazione del comportamento, condivisione di finalità di progresso e sviluppo sociale sostenibili, in un contesto di sistema; per tornare all'assunto di partenza, la solidarietà impone all'uomo di riconoscere se stesso, come parte di un mondo ed il suo debito relazionale verso l'altro nella responsabilità e nell'impegno di reciprocità solidale.

Questa ritrovata funzione 'promozionale' della norma, non certo estranea ad autorevoli insegnamenti più risalenti²⁵, appare oggi fortemente radicata in molti ambiti ed ordinamenti giuridici²⁶ ove la valorizzazione della solidarietà funge da inibitore di contegni sociali ad essa incompatibili.

²¹ L'introduzione di fattori di ordine non economico (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa integrato da parametri ambientali accanto al tradizionale del prezzo più basso) nell'aggiudicazione degli appalti, in omaggio ai principi di integrazione e di sostenibilità ambientale recepita nel codice dei contratti pubblici, collega il principio di economicità dell'azione della pubblica amministrazione a valenze non (solo) economiche di rilevanza costituzionale. M. Cafagno, F. Fonderico, *Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell'ambiente*, in *Tratt. dir. amb. Dell'Anno*, Picozza, I, cit., p. 487 ss.; V. Jacometti, *Incentivi economici a tutela dell'ambiente: le nuove "leve" verdi*, in B. Pozzo (a cura di), *Green economy e leve normative*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 66-117.

²² M. Pennasilico, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. Dir. Civ.* n.3, 2014, p. 753; Id., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2017, p. 4 ss.

²³ Una disamina degli orientamenti della Corte Costituzionale è in A. Maestroni, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile*, Giuffrè, Milano 2012, p. 161 ss.

²⁴ R. Sacco, *Il contratto* in R. Sacco, G. De Nova, IV, UTET, Torino, Milano 2016, p. 32 ss.

²⁵ N. Bobbio, *Sulla funzione promozionale del diritto*, XXIII, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, pp. 1312-1329. Id., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1977. Sul concetto e l'articolazione delle sanzioni, si veda F. D'Agostino, voce. *Sanzione*, in *Enc. dir.*, XLI, Giuffrè, Milano 1989 p. 303 ss.

²⁶ Per un'analisi della funzione promozionale del diritto e dei sistemi di tutela multilivello da distinte prospettive, con impostazione multidisciplinare e nel confronto fra ordinamenti giuridici diversi, si veda

4. Il principio di solidarietà, cardine dell'ordinamento giuridico costituzionalmente orientato, ha dunque pervaso non solo l'ambito pubblicistico ma ha sostenuto, proprio perché principio immanente al sistema complessivo, l'applicazione e l'interpretazione dei rapporti marcatamente privatistici²⁷, letti ormai coerentemente in ottica solidaristica dalla dottrina e dalla giurisprudenza²⁸.

In tal senso, l'applicazione del principio di solidarietà, quale fondamento di legittimazione e finalizzazione, ha contribuito al definitivo superamento della divaricazione, se non l'antitesi, tra ambito pubblico costituzionale e privato, in un'ottica di armonizzazione del sistema, da sempre sostenuta dalla migliore dottrina²⁹.

Il consolidamento e la pervasività della solidarietà, proprie di un valore assunto a principio³⁰ che quindi non richiede richiamo esplicito, ha costituito in modo sempre più pregnante, nell'ordinamento italiano, la matrice di sviluppo della moderna legislazione in ambiti che, per natura intrinseca come quello ambientale, reclamano una costruzione fondata sulla prospettiva dell'altro/degli altri e del bene comune come presupposto e ragione dell'agire e la partecipazione solidale come strumento indispensabile per l'efficacia della norma³¹.

Sulla base della matrice solidaristica che ha dapprima consolidato la lettura comparativa di valori costituzionali e successivamente contribuito a riqualificare lo

F.J. Lacava, P. Otranto, A.F. Uricchio (a cura di), *Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello*, Cacucci, Bari 2017.

²⁷ La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il collegamento tra buona fede e solidarietà, qualificando la prima come la specificazione, sul piano del diritto privato, degli inderogabili doveri di cui all'art. 2 della costituzione italiana.

Nell'ordine privatistico-costituzionale le clausole generali, come buona fede e della correttezza, non più relegate solo in specifiche disposizioni normative, penetrano nei rapporti giuridici, operando «come valvole che consentono agli organi deputati all'applicazione del diritto di qualificare fattispecie e comportamenti, ovvero concreti svolgimenti dei diritti e delle libertà delle persone, (...) pur sempre entro i limiti di una elasticità "orientata" dai principi costituzionali», M. Fierro, R. Nevola, D. Diaco, *I diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali*, Centro Studi Corte Costituzionale, 2017. M. Pennasilico, *Il ruolo della buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1052 ss.

²⁸ Secondo M. Pennasilico, *Contratto ecologico*, cit., l'analisi "ecologica" del diritto contrattuale consente di cogliere che la nozione stessa di contratto (art. 1321 c.c.) è insufficiente, se non integrata dai principi di solidarietà e di sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse.

²⁹ Il metodo di studio e ricerca sistematica in tal senso è riferibile in larga misura alle opere di P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Esi, Napoli 2006; Id., *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 497 ss.; Id., *Il principio di legalità nel diritto civile*, ivi 2010, p. 164 ss.

³⁰ «I valori vivono principalmente seppur non esclusivamente, attraverso la loro positivizzazione nei principi», A. Ruggeri, *"Nuovi" diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione*, in *Studi in onore di M. Mazzotti di Celso*, II, Cedam, Padova 1995, p. 605 ss.

³¹ L'interesse ambientale, che per lungo tempo ha costituito un vincolo esterno nelle procedure a evidenza pubblica, poiché l'originaria normativa comunitaria rispondeva al solo interesse economico della tutela della concorrenza, può considerarsi oggi un dato immanente o un vincolo interno alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

stesso equilibrio concreto degli interessi nei rapporti privati, la dottrina più recente ha evidenziato l'impronta solidaristica che largamente caratterizza il moderno sistema normativo³², soprattutto nel settore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile³³ ove l'agire umano è indissolubilmente legato finalisticamente alla tutela del bene comune. Si è così sottolineato che tale principio, «con la sua «eccedenza di contenuto assiologico», la sua carica di doverosità a favore delle generazioni future, costituisce non soltanto un parametro di giustificazione delle leggi, (...) ma anche un parametro di meritevolezza dei contratti ambientali»³⁴.

Si tratta di una manifestazione ulteriore di quella forza di espansione, adattamento e autopoietica del “dovere di solidarietà politica, economica e sociale” che la meravigliosa, sobria indeterminatezza e veggente puntualità linguistica del costituente ha dato alle espressioni della nostra carta fondamentale.

Appare significativo, peraltro, che questa forte connotazione solidaristica della legislazione emergente in campo prevalentemente ambientale, condizioni anche un'estensione della portata del dovere solidaristico della persona³⁵, visto non solo nei confronti dell'altro, “presente” nella sua esperienza di vita, o del mondo quale esso si rappresenta nella contemporaneità, ma verso l'altro “futuro”³⁶, ossia verso le generazioni a venire³⁷; quasi un lascito doveroso a favore di terzi da individuarsi in momento successivo ed indipendente³⁸. Nella dimensione solidaristica alimentata dal

³² Lo sviluppo sostenibile, nelle attuali tendenze della scienza giuridica, diventa lo scopo finale del nuovo concetto di «ordine pubblico ecologico» che impone «limiti ecologici inderogabili all'esercizio dell'autonomia privata e al diritto di proprietà», P. Perlingieri, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. Pennasilico (a cura di), *Contratto ed ambiente, l'analisi “ecologica” di diritto contrattuale*, Esi, Napoli 2016, p. 331.

³³ Sulla “costituzionalizzazione” del principio dello sviluppo sostenibile, M. Pennasilico, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.* 1, 2017, p. 4 ss., il quale rileva che, pur se non espresso esplicitamente in costituzione, il principio è desumibile da una pluralità di norme costituzionali che ne sanciscono l'incidenza non solo nella sfera del potere pubblico, ma anche nell'autonomia privata e nelle dinamiche dei rapporti civili.

³⁴ Per M. Pennasilico, *Contratto ecologico*, cit., la meritevolezza dei “contratti verdi” è *in re ipsa* nella liceità della causa: i contratti ambientali leciti “colorano” la causa concreta e sono in armonia con il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, co. 2 Cost.).

³⁵ Può afferire alla solidarietà quella «eccedenza di contenuto assiologico» che E. Betti, *Teoria generale della interpretazione*, ed. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano (1955) 1990, p. 849 ss. riferiva ai principi generali del diritto, nei quali «opera una virtualità e una forza di *espansione*, ma non già di indole logica e dogmatica, bensì d'indole valutativa e assiologica».

³⁶ E. Giovannini, *L'Utopia sostenibile*, Laterza, Bari 2018, p. 106, propone di modificare l'art. 2 Cost., aggiungendo le parole, «anche nei confronti delle generazioni future dopo il periodo ... solidarietà politica economica e sociale» e di aggiungere il seguente comma all'art. 3: «la repubblica promuove le condizioni di uno sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle generazioni future».

³⁷ F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2010, n. 0, p.13 ss.; F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 21 ss.

³⁸ Già S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Giuffrè, Milano 1969, rilevava che lo Stato, grazie alla forza del diritto, «si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future». In dottrina, R. Bifulco, A. D'aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco, A. D'aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello*

forte impatto della legislazione ambientale, l'altro da sé verso cui è finalizzata l'attuazione del diritto si amplia dunque in una dimensione ontologica proiettata ad inesplorati orizzonti temporali³⁹.

sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli 2008, p. IX ss. Nel preambolo della Carta europea dei diritti dell'uomo è solennemente sancito che il godimento dei diritti riconosciuti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future».